

STATUTO

VOLANDO OLTRE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA GABRIELE
BARRIO 6/8

Numero REA: CS - 239798

Codice fiscale: 03506310782

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-08-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"	
	N. 41633 della Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	1.1 E' costituita la società cooperativa sociale a responsa-	
	bilità limitata denominata "VOLANDO OLTRE - SOCIETÀ COOPERA-	
	TIVA SOCIALE A R.L.". La Cooperativa su decisione dell'Orga-	
	no amministrativo aderisce ad organizzazioni del mondo coope-	
	rativo e ad eventuali organismi periferici e territoriali.	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Cosenza.	
	1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sop-	
	primere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territo-	
	rio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del	
	Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere o-	
	vunque unità locali operative, filiali, succursali, agenzie	
	e rappresentanze anche in altre località del territorio na-	
	zionale.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
	ria.	

	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Società Cooperativa è retta e disciplinata secondo i	
	principi di solidarietà e mutualità, senza fini di specula-	
	zione privata.	
	3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende persegui-	
	re è la piena integrazione nella Società di cittadini, soci	
	e non soci, con particolare riferimento alle persone in si-	
	tuazione di disabilità intellettiva e relazionale, attraver-	
	so l'esercizio in forma associata dell'impresa ai sensi del-	
	l'art.1, lett b), della L.381/91. Ciò al fine di procurare	
	ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire	
	al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Per il raggiungimento di tale scopo mutuali-	
	stico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rappor-	
	to associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavo-	
	ro. La Cooperativa ha inoltre lo scopo di promuovere e gesti-	
	re servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai	
	sensi dell'art.1, lett a), della L.381/91. Essa pone al cen-	
	tro del proprio agire il benessere personale di ognuno dei	
	propri soci. La Società Cooperativa opera per sensibilizzare	
	la collettività alla cultura dell'inclusione e del rispetto	
	dei diritti umani fondamentali sanciti dalla Convenzione Onu	
	delle persone con disabilità (legge n.18/2009) e pone in es-	

	sere tutte le attività che si riterranno utili alla realizza-	
	zione di tale diritto.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Coope-	
	rativa ha come oggetto:	
	- servizi di pulizie e disinfezione, manutenzione spazi a	
	verde;	
	- produzione, trasformazione e conservazione di prodotti a-	
	gro-alimentari;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agroali-	
	mentari e non, anche attraverso attività via internet (com-	
	mercio elettronico);	
	- somministrazione di alimenti e bevande; - gestione di comu-	
	nità alloggio, case famiglia, gruppi-appartamento e dopo di	
	noi;	
	- gestione di servizi di sostegno alla genitorialità e alle	
	famiglie di persone con disabilità;	
	- gestione di servizi educativi e formativi rivolti all'in-	
	fanzia, all'adolescenza e all'età adulta;	
	- servizi di inserimento lavorativo per persone con disabi-	
	lità;	
	- formazione professionale ed ECM;	
	- promuovere la formazione dei giovani alla cultura della so-	

	lidarietà anche attraverso l'accreditamento dell'ente e la	
	realizzazione di progetti nell'ambito del Servizio Civile Na-	
	zionale;	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazio-	
	ni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive	
	modificazioni;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presiden-	
	te del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblica-	
	to nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e suc-	
	cessive modificazioni;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa;	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-	
	glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazio-	
	ne accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusio-	
	ne dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e ri-	
	ciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22	

	gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato, e delle attività di interes-	
	se generale di cui all'articolo 2 del d.Lgs.112/17;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della	
	povertà educativa;	
	- attività commerciali, produttive, di educazione e informa-	
	zione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in	
	licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a	
	favore di filiere del commercio equo e solidale, da intender-	
	si come un rapporto commerciale con un produttore operante	
	in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un	
	Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga	
	durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al	
	mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misu-	
	re di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del pro-	
	duttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispet-	

	to delle normative nazionali ed internazionali, in modo da	
	permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e	
	dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di im-	
	pegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al	
	comma 4;	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle	
	infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale tempora-	
	neo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, cultura-	
	li, formativi o lavorativi;	
	- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-	
	stiche;	
	- servizi di grafica pubblicitaria, web design, illustrazio-	
	ne;	
	- elaborazione dati;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	

	mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	
	emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assu-	
	mere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile inve-	
	stimento e non di collocamento sul mercato.	
	4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizza-	
	ti al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri	
	ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le moda-	
	lità di svolgimento di tale attività sono definite con appo-	
	sito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. La coope-	
	rativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai	
	sensi dell'art. 2545 septies c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferio-	
	re al minimo stabilito dalla legge. 5.2 Possono assumere la	
	qualifica di socio coloro che sono in grado di contribuire	
	al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso	
	dei requisiti professionali e di lavoro richiesti per lo	
	svolgimento dell'attività sociale, come sopra definita sub	
	art.4.	
	5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le	

	persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti	
	con l'attività economica della cooperativa. Tra le persone	
	fisiche sono ricompresi i soci volontari che saranno iscrit-	
	ti in apposita sezione del Libro soci, potranno assumere in-	
	carichi di rappresentanza e amministrativi, ma il loro nume-	
	ro non potrà superare la metà del numero complessivo dei so-	
	ci.	
	5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che eser-	
	citino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia,	
	e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche	
	o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da po-	
	tersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previ-	
	sti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (an-	
	che sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una cate-	
	goria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in o-	
	gni caso superare un terzo del numero totale dei soci coope-	
	ratori.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	

	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa.	
	6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmen-	
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	
	6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
	bilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previ-	
	sto dall'art.25, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa.	
	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	

	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.	
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.	
	13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla catego-	
	ria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'even-	
	tuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre	
	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del sud-	
	detto termine.	
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenen-	
	te alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e fi-	
	nanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	

	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verifi-	
	catasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammini-	
	strativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima del-	
	la scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Orga-	
	no amministrativo che deve verificare la sussistenza dei re-	
	quisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. La delibera-	
	zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In	
	caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	

	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi al-	
	le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elenca-	
	ti al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal	
	precedente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	

	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione	
	non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può,	
	entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della suc-	
	cessiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgo-	
	la zero zero).	
	8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero mini-	
	mo di quote pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con ef-	
	fetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Ammini-	

	stratori.	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le pro-	
	prie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo e-	
	spressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la	
	cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero	
	pacchetto di quote detenuto dal socio.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione de-	
	ve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero	
	di trasferire la propria partecipazione e la Società deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo: - del capitale sottoscritto; -	
	della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione; - del sovrapprez-	
	zo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli Amministrato-	
	ri;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	

	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione	
	del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-	
	ra raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-	
	ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimen-	
	to degli affari sociali e di consultare, anche tramite pro-	
	fessionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti	
	relativi all'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro dieci giorni dal ricevimento della ri-	
	chiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. 11.3	
	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno ovvero tramite fax. 11.4 La consultazio-	
	ne può svolgersi durante l'orario di lavoro della società,	
	con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio	
	all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la manca-	

	ta esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata che deve essere spedita entro quindici giorni dal-	
	l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio	
	recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso	
	da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la so-	
	cietà revoca la delibera che lo legittima ovvero se è delibe-	

	rato lo scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del re-	
	cesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunica-	
	zione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il	
	tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-	
	to della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordi-	
	nario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della doman-	
	da.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	

	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno dieci giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Or-	
	gano amministrativo.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-	
	bro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione)	

	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 24.6	
	lett. c) e 25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	rezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-	
	pitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c. 15.3	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della	
	quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies,	
	la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può	
	essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di	
	cinque anni. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del so-	
	cio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quo-	
	ta effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente art. 15. 16.2	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	

	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto. 16.3 Nell'ipotesi di più	
	eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Società. In difetto di tale designazione si ap-	
	plica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..	
	16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accer-	
	ta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al pre-	
	cedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 15.	
	16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare	
	un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La So-	
	cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-	
	ste dall'art. 7.	
	16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del su-	
	bentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	

	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera-	
	zione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1,	
	lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel rego-	
	lamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio u-	
	sciente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-	

	bili verso la Società gli eredi del socio defunto. TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	18.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deli-	
	berazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento a-	
	ziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare	
	il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione del-	
	l'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia perso-	
	ne fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti.	
	Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote trasferibili del valore di Euro 200,00 (duecento	
	virgola zero zero) ciascuna.	
	19.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote	
	pari a due.	
	Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	20.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusi-	
	vamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. 20.2	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	

	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancan-	
	za, il socio potrà vendere a chiunque.	
	20.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunica-	
	re all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Am-	
	ministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 21 (Deliberazione di emissione)	
	21.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori de-	
	ve essere disciplinata con decisione dei soci che devono sta-	
	bilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato-	
	ri sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto	
	per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	21.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi com-	
	presi i destinatari delle quote che siano anche soci coopera-	
	tori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei so-	

	ci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sov-	
	ventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale	
	limite, i voti dei soci sovventori verranno computati appli-	
	cando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per leg-	
	ge e il numero di voti da essi portati.	
	21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patri-	
	moniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si deb-	
	ba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	21.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'e-	
	missione dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	22.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai so-	
	ci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decor-	
	so il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni con-	
	cernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	

	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al-	
	l'art. 24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli ere-	
	di di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge;	
	f) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto	
	a favore della Società.	
	23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coope-	
	rativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel	
	limite delle quote sottoscritte.	
	23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono esse-	
	re ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della co-	

	operativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	24.1 L'esercizio sociale va dall'01 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre	
	2017.	
	24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla de-	
	cisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate	
	dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in as-	
	senza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati se-	
	paratamente i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	24.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono,	
	nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indi-	
	care specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (tren-	

	ta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici.	
	24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per leg-	
	ge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a ri-	
	serve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	25.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-	
	cio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di rimborso, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	25.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bi-	
	lancio, delibera sulla destinazione del rimborso che potrà	
	essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	

	- emissione di quote di sovvenzione.	
	25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà es-	
	sere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	Decisioni dei soci.	
	Competenze e modalità	
	Art. 26 (Decisioni dei soci)	
	26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamen-	
	to della società, nonchè sugli argomenti che uno o più ammi-	
	nistratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e	
	del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	

	ritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.	
	26.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere	
	a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.	
	26.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.	
	Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	27.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'ar-	

	gomento oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trat-	
	tare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	27.2 Ai soci è assegnato il termine di dieci giorni per tra-	
	smettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta	
	in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indi-	
	chi un diverso termine, purchè non inferiore a giorni cinque	
	e non superiore a giorni trenta.	
	27.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	27.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine sud-	
	detto è considerata voto contrario.	
	27.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazio-	
	ni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tut-	
	ti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	soci.	
	27.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	27.7 Il documento contenente la proposta di decisione invia-	

	to a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e re-	
	canti l'espressione della volontà dei soci devono essere con-	
	servati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche	
	essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato	
	di firma digitale.	
	Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	
	28.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assem-	
	bleare e non manifestata in seguito ad una previa consulta-	
	zione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di	
	decisione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in	
	una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chia-	
	ro riferimento all'argomento oggetto della proposta di deci-	
	sione, del quale il socio consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere tra-	
	smessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	28.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qua-	
	lora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed	
	entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazio-	
	ne, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deli-	
	berativo previsto al successivo art. 29.2. 28.3. L'organo am-	
	ministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e	
	comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli ammini-	
	stratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	

	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonchè la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	soci.	
	28.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	28.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espres-	
	sione della volontà dei soci devono essere conservati dalla	
	società. Tutti i detti documenti possono anche essere redat-	
	ti e spediti su supporto informatico, corredato di firma di-	
	gitale.	
	Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)	
	29.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui agli artt. 27 e 28 del presente statuto, se iscritto a	
	libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto	
	se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se so-	
	cio sovventore oppure dall'art. 33.4 se socio cooperatore	
	persona giuridica.	
	29.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate	

	con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Art.30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)	
	30.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè nell'ambito del territorio italiano.	
	30.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	

	30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco del-	
	le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà es-	
	sere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per	
	il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avvi-	
	so potranno essere previste ulteriori convocazioni successi-	
	ve alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti	
	convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo neces-	
	sario.	
	30.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assemblea-	
	re: costituzione e quorum deliberativi)	
	31.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convoca-	
	zione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	

	31.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipa-	
	to, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del	
	tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento	
	della sede sociale anche in altre località del territorio	
	dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione,	
	le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del	
	51% dei soci con diritto di voto.	
	Art. 32 (Votazioni)	
	32.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà nor-	
	malmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa de-	
	liberazione dell'Assemblea.	
	32.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazio-	
	ne.	
	32.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo colle-	
	giale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci. In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	

	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della so-	
	cietà, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riu-	
	nione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti	
	il presidente e il segretario.	
	Art. 33 (Voto)	
	33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art.	
	21.2.	
	33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque,	
	in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei	
	loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un ap-	
	posito regolamento.	
	33.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interveni-	
	re personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	

	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	
	ministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La dele-	
	ga non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	34.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o	
	dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza	
	dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segre-	
	tario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luo-	
	go quando il verbale è redatto da un notaio.	
	TITOLO VII	
	Amministrazione	
	Art. 35 (Amministrazione)	
	35.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	35.2 Lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri va-	
	riabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato	
	di volta in volta prima dell'elezione.	
	35.3 La maggioranza dei componenti il Consiglio di ammini-	
	strazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le per-	

	sone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	35.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in cari-	
	ca per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza	
	di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revo-	
	ca o a dimissioni.	
	35.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vi-	
	ce presidente.	
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
	36.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	36.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-	
	sclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-	
	ti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi componen-	
	ti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 gior-	
	ni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e	
	al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione	
	e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni	
	di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristi-	
	che, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	36.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	

	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dal-	
	la cooperativa, potranno istituire appositi comitati scienti-	
	fici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e	
	le relative mansioni.	
	Art. 37 (Metodi decisionali semplificati)	
	37.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo	
	quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate median-	
	te consultazione scritta ovvero sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stes-	
	so consiglio nella prima riunione dopo la nomina. 37.2 La	
	consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente	
	ovvero di uno o più amministratori e consiste in una propo-	
	sta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consi-	
	glieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla pro-	
	posta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto del-	
	la consultazione e quanto necessario per assicurare un'ade-	
	guata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'e-	
	satto testo della decisione da adottare. 37.3 Il consenso e-	
	spresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione a-	
	dottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifesta-	
	ta in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri,	
	in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso	
	consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere	
	con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto del-	

	la decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara	
	di essere sufficientemente informato. I consensi possono es-	
	sere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto consenso.	
	37.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi com-	
	presi il telefax e la posta elettronica.	
	37.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 38 (Metodo decisionale collegiale)	
	38.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori	
	in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla leg-	
	ge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consi-	
	glio di amministrazione debbono essere adottate mediante de-	
	liberazione collegiale.	
	38.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convo-	
	cato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni	
	dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsia-	
	si altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta e-	
	lettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	38.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	

	Art. 39 (Integrazione del Consiglio)	
	39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previ-	
	sti dall'art. 2386 c.c.	
	39.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quel-	
	li rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei so-	
	ci per la sostituzione dei mancanti.	
	39.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Ammini-	
	stratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fat-	
	to d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consi-	
	glio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisio-	
	ne dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 40 (Compensi agli Amministratori)	
	40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecuti-	
	vo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso do-	
	vuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari com-	
	piti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 41 (Rappresentanza)	
	41.1 Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbli-	

	che amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura	
	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	41.2 Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'og-	
	getto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti cor-	
	renti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari	
	e/o presso istituti finanziari.	
	41.3 Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procura-	
	tori nelle liti attive e passive riguardanti la Società da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	41.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tut-	
	ti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	41.5 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	TITOLO VIII	
	Organo di controllo	
	Art. 42 (Collegio sindacale)	
	42.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543	
	c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale	
	che ha anche funzioni di controllo contabile, se non è obbli-	
	gato al bilancio consolidato.	
	42.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effetti-	

	vi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è	
	nominato con decisione dei soci.	
	42.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggi-	
	bili.	
	Art. 43 (Compiti)	
	43.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigi-	
	la sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in par-	
	ticolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile della società e sul suo concreto funzio-	
	namento.	
	Art. 44 (Organo di controllo facoltativo)	
	44.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligato-	
	ria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può	
	essere nominato un collegio sindacale, composto di tre mem-	
	bri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel	
	Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	44.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o	
	del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti c.c.	
	TITOLO IX	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	45.1 La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea	
	non deliberi le opportune modifiche statutarie; c) per l'im-	
	possibilità di funzionamento o per la continuata inattività	
	dell'assemblea; d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	45.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammini-	
	strativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previ-	
	sti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verifi-	
	carsi.	
	45.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata	
	dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori	
	determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-	
	ne; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)	

	46.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con	
	le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	47.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i so-	
	ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie	
	47.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'or-	
	dinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno co-	
	stituiti.	
	Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	48.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria atti-	
	vità in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	

	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	48.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 49 (Rinvio)	
	49.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile	
	contenente la "Disciplina delle società cooperative", a nor-	
	ma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme della società a responsabilità limitata.	
	<i>F.to De Luca Adriana - Riccardo Scornajenghi notaio</i>	

48 di 48